

Comune di Cicerale

Provincia di Salerno

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successivi decreti di attuazione

Elaborato: Regolamento Acustico Comunale

Data: Agosto 2020

Il tecnico

dott. ing. Alessandro Scovotto

(Tecnico competente in acustica ambientale -
abilitato con decreto Dirigenziale n° 1376 del 24/07/2002 - Regione
Campania e Elenco nazionale con n° 8966 (ENTECA))

COMUNE DI

CICERALE

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Allegato al Piano di Zonizzazione Acustica

INDICE	pag. 2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	pag. 3
TITOLO III - DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	pag. 7
TITOLO IV - ATTIVITÀ RUMOROSE	pag.9
TITOLO V - ABITAZIONI PRIVATE	pag.10
TITOLO VI - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	pag.10
TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	pag.11
ALLEGATI	pag. 13

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95 e s.m.i..

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO

art. 2 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive UE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 4 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga

Le attività che comportano l'uso di attrezzature e/o macchine rumorose all'interno dei cantieri, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, previa autorizzazione in deroga, sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro. Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

I limiti assoluti da non superare, intesi come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, sono:

- 65 dB(A) in classe I;
- 70 dB(A) in classe II, III, IV e V;
- 75 dB(A) in classe VI.

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse.

art. 5 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 6 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire, SCIA, CILA o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato 3.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

Art. 7- Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art.2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia non superiore 30 giorni lavorativi, o di attività nell'ambito di cantieri itineranti, si intende compresa nell'istanza per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

Lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori superi i 30 giorni lavorativi segue le norme che regolano tutte le attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

Art. 8- Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori non superii 30 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti viene rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio e contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- le sorgenti di rumore fisse (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione o di risulta) rispetto ai recettori sensibili all'esterno del cantiere;
- è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore.

Art. 9 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza edilizia

Nelle aree classificate in classe I della Zonizzazione Acustica del territorio comunale, l'uso non occasionale di attrezzature o macchine rumorose all'interno dei cantieri è subordinato al deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipo delle eventuali schermature utilizzate per limitare le emissioni rumorose;
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

art. 10 – Lavori urgenti

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, possono essere eseguiti in deroga ai limiti di rumorosità, agli orari ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,

FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 11 – Definizioni

Rientrano tra le attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali e/o danzanti, diffusione musicale allorquando non superano le 30 giornate all'anno ed hanno una frequenza massima di 2 volte la settimana.

Sono inoltre da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive.

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento..

art. 12 – Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 11, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, se individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

art. 13 – Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.11 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), così come previsti dal DPCM 215/99.

art. 14– Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 11 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

Per tutte le attività non comprese in tabella 1 e per le attività ivi comprese ma non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 5. Il Sindaco può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Le manifestazioni all'aperto soggette al rilascio della formale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità sono subordinate alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- localizzazione e direzionalità di emissione delle sorgenti sonore;
- tipo delle eventuali schermature (anche naturali o fisse come muri perimetrali o altro) utilizzate per limitare le emissioni rumorose all'esterno dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- metodologia di previsione e valore di previsto del livello equivalente di rumore in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Sono vietate manifestazioni all'aperto, che producono rumorosità superiore a quella prevista dalla Zonizzazione Acustica, nelle zone scolastiche limitatamente all'orario di attività.

TITOLO III

TRASFORMAZIONE EDILIZIA, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 15 – Limiti del rumore

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dB(A) di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 16 – Documentazione acustica da presentare in allegato ai progetti di lavori pubblici, istanze o segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia

I progetti di lavori pubblici, permessi di costruire, SCIA, CILA e licenze che interessano nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., per le categorie ed elementi di cui al DPCM 05/12/97 necessitano specifica dichiarazione del committente e del progettista comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 previa verifica strumentale alla fine dei lavori; in alternativa la domanda dovrà contenere un'idonea documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 6 e 7 al presente Regolamento e quindi in fase finale necessiterà della sola dichiarazione del direttore dei lavori così come prevista nell'allegato 8.

1. Gli interventi di trasformazione edilizia di cui all'articolo 8 della legge 447/95 dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore previsti dalla Zonizzazione Acustica Comunale.

Contestualmente alla presentazione di progetti di lavori pubblici, istanza o alla segnalazione di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia, i titolari di progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8 comma 1 e 2, della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Impatto Acustico:

- Opere soggette a V.I.A.;
- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo a, b, c, d, e ed f;
- Discoteche

- Circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati macchinari ed impianti rumorosi;
- Impianti sportivi e ricreativi;
- Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011, attività elencate nell'allegato B.

2. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 447/95, le istanze e le segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono essere corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 del DPR 227/2011, attività elencate nell'allegato B.

3. Nei casi di cui al comma precedente, nonché per tutti i casi che prevedono la realizzazione di opere edili, per i quali non si utilizzano macchinari o impianti rumorosi, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione di opere edili, è sufficiente che il titolare dell'istanza, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei termini di legge (DPR 445/2000), descriva le caratteristiche dell'attività da insediare, attestando contestualmente che la stessa attività non genera aumenti di rumorosità interna ed esterna; in tutti gli altri casi, di cui al comma precedente, è necessario che le istanze o segnalazioni di titoli abilitativi alla trasformazione edilizia vengano corredate da Relazione Previsionale di Impatto Acustico.

4. I soggetti pubblici o privati titolari dei progetti per la realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nell'art. 8 comma 3 della legge 447/95 di seguito riportate, sono tenuti a presentare una Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate all'intervento:

- Scuole e asili nido
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate di cui al comma 2.

La relazione previsionale dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- a) Localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connessi all'attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- b) Rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- c) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla zonizzazione acustica e del criterio differenziale, come previsto nei decreti attuativi della legge 447/95 e dalle linee guida della Regione Campania.

La Relazione Previsionale di Impatto Acustico o di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 c.6 della Legge 447/95.

art. 17 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso che l'impianto elettroacustico non sia in grado di superare i livelli previsti dall'art. 15 del presente regolamento; è consentito:

- l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 23:00 durante il periodo invernale e le ore 24:00 del periodo estivo

- l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 23:00 durante il periodo invernale e le ore 24:00 del periodo estivo.

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica;

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni nel caso di accertati superamenti, così come previsto dall'art. 30 del presente regolamento, da personale dell'ARPAC o da proprio tecnico competente incaricato, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE

art. 18 – Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00;

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 19– Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito, previa autorizzazione, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 20 – Cannoncini rumorosi

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00, cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00, cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 21 – Razzi e fuochi d’artificio

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere rilasciata dal sindaco l’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

art. 22 – Condizionatori e refrigeratori

Le unità esterne di condizionatori dell’aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio. Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore per via solida.

art. 23 – Orari per l’uso di macchinari o impianti rumorosi

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l’uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa è:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

TITOLO V

ABITAZIONI PRIVATE

art. 24– Usi di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l’uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radiotelevisori, giradischi, impianti stereofonici e simili , deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 25 – Impianti tecnici

L’impianto e l’uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.

TITOLO VI

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 26 – Sirene di stabilimenti industriali

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 15 secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 27 – Sistemi di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro 5 minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

art. 28 – Campane

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le manifestazioni religiose, tradizionali, patronali o culturali e quale segnale orario sono attività istantanee e di breve durata ed è permessa:

- per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- per un periodo continuativo non superiore a 3 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO VII

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 29 – Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (Legge 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 30 – Misurazione e controlli

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata agli enti preposti e al Corpo di Polizia Municipale per quanto di competenza, avvalendosi del supporto tecnico della sezione provinciale dell'A.R.P.A.C o da professionisti di fiducia dell'Amministrazione iscritti nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 31 – Sanzioni

Salvo il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95 ed inoltre, per quanto riguarda le attività temporanee.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, quando il fatto non costituisce reato, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 7-bis il quale prevede per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, con le modalità e la procedura previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per le strutture di cui al TITOLO III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, la diffida e poi la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al TITOLO II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica.

Allegato 1

(cantieri edili)

Testo da inserire nel permesso di costruire o da comunicare alle denuncia inizio attività edilizia

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;
- il sabato solo nelle ore antimeridiane.

nei limiti di rumore indicati all'art. 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 2

(cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Allegato 3

(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO

PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ in
da effettuarsi in _____, via _____ n.
_____ nei giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento
Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.
- 3) Relazione di impatto acustico.

In fede.

data _____

firma _____

Allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA

A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
manifestazione ditta _____

sede legale _____

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____

in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a carattere
temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

data _____

firma _____

Allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO

DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____ in
qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____ della
ditta _____ sede legale _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da

effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____ al

_____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi
confinanti, utilizzati da persone o comunità.

2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive,
potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____ firma _____

Allegato 6

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di impatto acustica dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Nel caso di progetti di lavori pubblici, permessi di costruire, SCIA, CILA e licenze (autorizzazione amministrativa o nullaosta all'esercizio, segnalazione certificate di inizio attività) che interessano nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 3 del DPR 380/01 e s.m.i., per le categorie ed elementi di cui al DPCM 05/12/97 deve essere prodotta:
 - a) in fase di presentazione di istanze, specifica dichiarazione a firma del committente e del progettista comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 o documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica;
 - b) in fase di agibilità, verifica strumentale del rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 05/12/97 se non è stata prodotta documentazione acustica previsionale ai sensi della Norma UNI 12354 e s.m.i., redatta da un tecnico competente in acustica, altrimenti dichiarazione del direttore dei lavori di cui allegato 8 del regolamento;
 - c) in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio (segnalazione certificate di inizio attività) per le attività elencate dall'art. 8 comma 1- 2 e 4, della legge 447/95 e s.m.i.:
 - quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22, specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa.
6. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
7. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si fossero rivelate errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
8. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

ALLEGATO 7

DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO

a) NUOVI IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) indicazione della tipologia di attività (settore chimico, tessile, ecc.), codice ISTAT, categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- b) indicazione, dell'area nella quale è previsto il nuovo impianto e le aree ad essa vicine, della zona di appartenenza secondo la tabella A del DPCM 14/11/1997 o dello strumento urbanistico generale comunale;
- c) una o più planimetrie orientate ed in scala dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto o infrastruttura produttiva per una fascia di territorio sufficiente a caratterizzare la zona o le zone interessate a partire dal confine di proprietà, con indicazione della destinazione urbanistica e d'uso (abitazione civile, ospedale, industria, ferrovia, autostrada, ecc.), della classificazione acustica;
- d) indicazione dei valori limite di emissione per le sorgenti fisse e assoluti di immissione di zona stabiliti dalla normativa vigente o dalla classificazione comunale per le aree e zone suddette.

Indicazione degli ambienti abitativi più vicini al previsto impianto;

- e) descrizione, con informazioni di carattere acustico, dei cicli tecnologici, degli impianti, delle apparecchiature che daranno luogo a diffusione di rumore nell'ambiente esterno;
- f) per le sorgenti sonore che hanno effetti nell'ambiente esterno o abitativo occorre la descrizione delle modalità di funzionamento e l'indicazione della loro posizione spaziale, specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi, e la parte di perimetro o confine di proprietà e/o attività che sarà interessata da emissioni sonore;
- g) relativamente alle attività o ai cicli tecnologici previsti, elenco delle attrezzature e degli impianti che saranno installati con la stima previsionale dei livelli di rumore per intervalli brevi e medi (30 minuti in periodo notturno o 60 minuti in periodo diurno) prodotti nell'ambiente esterno;

2. Per gli impianti industriali occorre inoltre:

- a) indicare se trattasi di impianti a ciclo produttivo continuo in base al DM 11 dicembre 1996;
- b) descrivere ed individuare in appositi disegni in scala la collocazione delle sorgenti. Descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata, se continuo o discontinuo, la frequenza di esercizio, la eventuale contemporaneità di esercizio delle diverse sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno;
- c) specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- d) specificare per quale caratteristica di esercizio dell'impianto e con quali sorgenti sonore attive è previsto il livello massimo di emissione sonora (riferito ad un tempo breve dell'ordine dei 15 minuti);
- e) effettuare rilevamenti fonometrici, in posizioni significative, ovvero tali da caratterizzare il clima acustico dell'area in situazione "ante-operam";
- f) I rilevamenti fonometrici effettuati in situazione "post-operam", saranno eseguite nelle medesime posizioni precedentemente individuate, nonché in altre che fossero ritenute significative in accordo con l'ente di controllo, e serviranno a verificare la conformità ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) descrivere i metodi di calcolo e i dati di input utilizzati in tali metodi, con le specificazioni atte ad individuare l'accuratezza dei valori stimati per i livelli sonori.

3. Se sono previsti sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, descrizione degli stessi, fornendo altresì ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

4. Sarà necessaria l'indicazione del termine temporale entro il quale il titolare o legale rappresentante dell'attività si impegna comunque a far rientrare i livelli sonori causati nell'ambiente esterno o abitativo dopo l'entrata in esercizio entro i limiti stabiliti dalla normativa qualora gli stessi, al momento dell'avvio dell'impianto, dovessero essere non conformi a detti limiti e alle stime previsionali contenute nella previsione di impatto acustico.

b) CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, DISCOTECHE

1. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuovi centri commerciali polifunzionali di cui alla legge 447/95, articolo 8 comma 4, deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) l'indicazione dei soggetti titolari, tipologia, caratteristiche di ognuno dei locali o delle strutture che compongono il centro commerciale con l'indicazione delle sorgenti sonore che possono avere effetti nell'ambiente esterno o abitativo;

b) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. per le infrastrutture stradali se è prevista la costruzione di nuove infrastrutture di questo tipo. I dati devono comunque specificare le modifiche nei volumi di traffico e nei livelli di immissione sonora per le infrastrutture esistenti;

c) lo stesso tipo di informazioni dati e notizie richieste dall'articolo 14 del presente R.A.C. per quanto riguarda gli impianti e le attrezzature con emissione di rumore nell'ambiente esterno o abitativo. Dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per:

- le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci
- le aree destinate a parcheggio;

d) per quanto concerne gli impianti di ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, tutte le informazioni, dati e notizie utili ai fini della caratterizzazione acustica delle emissioni e delle immissioni sonore, nell'ambiente esterno ed abitativo, delle sorgenti fisse.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove discoteche di cui, rispettivamente, alla legge 447/95, articolo 8 comma 2 lettera e) deve contenere almeno i seguenti dati ed informazioni:

a) lo stesso tipo di informazioni, dati e notizie richieste dall'articolo 16 del presente R.A.C. ove sia prevista la costruzione di nuove strade o la modifica (sostanziale) nei volumi di traffico per strade esistenti. Devono essere fornite notizie in merito ai parcheggi e agli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto delle persone;

b) per gli impianti di diffusione sonora, siano essi in ambienti confinati o all'aperto, per quelli di condizionamento e ventilazione devono essere fornite lo stesso tipo di informazioni dati e notizie, da riferire in particolare alle sorgenti della discoteca, riguardo agli impianti e alle attività produttive indicate in dettaglio al comma 1 lettere b), e), d), f), g), e ai comma 3 e 4 del precedente articolo.

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI ABITATIVI

il/la sottoscritto/a _____ con studio in
_____ della provincia di _____ alla via
_____ iscritto all'albo/ordine/collegio
_____ della provincia di
_____ al n° _____, in qualità di direttore dei lavori in
riferimento a permesso di costruire/s.c.i.a./c.i.l.a. n° _____ del
_____ e successiva/e variante/i n°. _____ del
_____ rilasciata a _____ residente in
_____ via
_____ con la presente, ai sensi
dell'art. 22 del regolamento acustico comunale;

CERTIFICA per ogni conseguente effetto di legge

che, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, i componenti (*) e gli impianti tecnologici (**) dell'edificio sono stati installati come previsto in progetto di cui al P.D.C. /S.C.I.A. /C.I.L.A. al fine di rispettare i valori limite dei requisiti acustici passivi riportati nella tabella b) dell'allegato a) del DPCM 5/12/97.-conferma pertanto che come da previsione di progetto:

- per le pareti perimetrali è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per le pareti divisorie interne è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per i solai è stata adottata la seguente coibentazione (inserire spessori pacchetto):

-per i serramenti esterni (inserire spessori pacchetto):

distinti saluti .

lì _____

il dd.ll (timbro e firma)

(*) sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

(**) sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici , i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

(**) sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

TABELLA 1

CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER ANNO PER SITO	LIMITE dB(A) in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	Concerti importanti all'aperto (ad es. nelle piazze del centro storico, negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	Concerti importanti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	Concerti all'aperto o al chiuso (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	//	non derogabile
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica

(1) comprende anche il sound check pomeridiano